

Determinazione n. 4/2011**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza dell'8 febbraio 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (richiamato dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) con il quale l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2008 e 2009, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei sindaci, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Gaetano D'Auria e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) per gli esercizi 2008 e 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per gli esercizi 2008 e 2009 – corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Gaetano D'Auria

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI) PER GLI ESERCIZI 2008 e 2009

SOMMARIO

1. PREMessa. – 2. Profili istituzionali. - 2.1 Generalità. - 2.2 Gli iscritti. - 2.3 Le prestazioni istituzionali. - 2.4 Le entrate. - 2.5 Il patrimonio. – 3. Profili strutturali. - 3.1 Gli organi. - 3.2 Compensi dei titolari degli organi. - 3.3 L'assetto amministrativo. - 3.4 Il personale. – 4. La gestione. - 4.1 L'attività istituzionale. - 4.2 La gestione delle attività finanziarie. – 5. Bilanci di esercizio e bilancio tecnico. - 5.1 La disciplina contabile: i bilanci. - 5.2 Lo Stato patrimoniale. - 5.3 Il conto economico. - 5.4 Il bilancio tecnico. – 6. Le partecipazioni. - 6.1 Sipre 103 S.p.A. (ora GOSPA-Service S.p.A.). - 6.2 Clean Energy One S.p.A. – 7. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1. PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione, relativa agli esercizi 2008-2009, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

La relazione è resa ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (richiamato dall'art. 6 del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103), il quale dispone che "la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia".

Il precedente referto della Corte, relativo agli esercizi dal 2004 al 2007, è pubblicato in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 131.

2. PROFILI ISTITUZIONALI

2.1. Generalità

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) - già "Cassa nazionale di previdenza e assistenza IPASVI" - assicura la tutela previdenziale in favore delle figure professionali configurate nell'acronimo IPASVI: infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia.

L'Ente ha sede in Roma; è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché del Ministero dell'economia e delle finanze; è iscritto all'albo degli enti previdenziali privati di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 509/1994; non ha fini di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario; è dotato di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nei limiti fissati dalle disposizioni di legge in materia, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta; attua la tutela previdenziale in favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti con le modalità previste da appositi regolamenti. In particolare, garantisce agli iscritti le forme di previdenza obbligatoria e può istituire forme pensionistiche complementari, nonché ulteriori forme di assistenza con gestione separata.

2.2. Gli iscritti

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto e dell'art. 4 del regolamento di previdenza dell'ente, sono obbligatoriamente iscritti tutti coloro che, appartenenti ai collegi provinciali IPASVI, esercitano attività libero-professionale. L'obbligo di iscrizione sussiste anche per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i soci di cooperative sociali inquadrati come lavoratori autonomi ai sensi della legge 3 aprile 2001 n.142.

Gli organi di governo della Cassa hanno affrontato varie questioni interpretative in tema di iscrivibilità alla Cassa medesima delle due predette figure professionali, essendo stata sostenuta per i co.co.co. l'iscrizione previdenziale all'INPS e per l'altra categoria il carattere di lavoro dipendente in seno alla cooperativa di appartenenza (sul punto, v. *infra*, 4.1).

2.3. Le prestazioni istituzionali

L'ente, secondo quanto disposto dal proprio regolamento di previdenza, aggiornato con le modifiche approvate dai ministeri vigilanti in data 31 luglio 2008, eroga in favore dei propri iscritti le seguenti prestazioni:

la *pensione di vecchiaia*, determinata, secondo il sistema contributivo previsto

dall'art. 1 della l. 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicando il montante individuale dei contributi, versati e rivalutati annualmente al tasso di capitalizzazione, per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella allegata al regolamento di previdenza;

l'assegno di invalidità, per ridotta capacità lavorativa dovuta a infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione all'ente, qualunque sia l'età del soggetto;

la pensione di inabilità, per incapacità permanente e totale all'esercizio della professione a causa di malattia o infortuni sopravvenuti all'iscrizione a condizione – in particolare - che siano intervenute la cessazione effettiva dell'attività professionale e la relativa cancellazione da un collegio IPASVI;

la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta, in caso di morte del pensionato o dell'iscritto, per il quale sussistano, al momento del decesso, le condizioni di contribuzione;

l'indennità di maternità, corrisposta nella misura e con le modalità di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (la legge 15 ottobre 2003, n. 289, ha poi fissato, a decorrere dal 29 ottobre 2003, un tetto massimo alla misura dell' indennità);

eventuali interventi assistenziali, da adottare con delibera del Consiglio di indirizzo generale, da trasmettere ai ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 509/1994 (conformemente l'art. 13 del regolamento, nel testo modificato con deliberazione del 16 gennaio 2004).

2.4. Le entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite dai contributi degli iscritti, come di seguito elencati:

contributo soggettivo obbligatorio annuo, in proporzione al reddito professionale netto fiscalmente dichiarato o accertato secondo una misura percentuale non inferiore al 10% e, in ogni caso, non inferiore ad una misura minima, fissata dal vigente regolamento di previdenza in euro 550,00 annualmente rivalutata (sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo), con delibera del Consiglio di amministrazione. A richiesta dell'iscritto il contributo soggettivo può essere commisurato alla percentuale del 12, 14, 16, 18 o 20. L'opzione è valida per il solo anno in cui viene esercitata;

contributo obbligatorio integrativo, consistente nell'applicazione di una maggiorazione del 2% su ogni corrispettivo lordo che concorre a formare il reddito imponibile dell'attività libero professionale. La maggiorazione è a carico di coloro che si avvalgono delle prestazioni professionali e dev'essere evidenziata in fattura; in ogni

caso, la maggiorazione deve essere versata dall'iscritto alla Cassa. Anche per tale contributo è prevista una misura minima fissata in euro 120, rivalutata annualmente con le medesime modalità di rivalutazione del contributo soggettivo obbligatorio;

contributo obbligatorio per l'indennità di maternità;

contributi facoltativi, versati dagli iscritti per altre eventuali forme di assistenza e di previdenza consentite;

contributi di riscatto, di integrazione di contributi minimi versati in misura ridotta, di prosecuzione volontaria, come disciplinati dal regolamento.

Le altre entrate dell'Ente sono rappresentate da:

- interessi e rendite del patrimonio della Cassa, anche derivanti da eventuali convenzioni di gestione finanziaria e assicurativa;
- proventi di eventuali sanzioni irrogate agli iscritti, compresi gli interessi di mora;
- eventuali altre entrate finanziarie.

2.5. Il patrimonio

Il patrimonio è formato dalle entrate elencate nel precedente paragrafo, dedotte le uscite per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per le spese di gestione dell'ente. La gestione del patrimonio deve essere effettuata in conformità al regolamento per la gestione economico-finanziaria del patrimonio dell'ente. Rientra nella competenza del Consiglio di indirizzo generale dell'ente determinare i criteri generali di investimento delle risorse finanziarie, intesi a salvaguardare la gestione dalla volatilità dei mercati al fine di garantire la rivalutazione annuale dei montanti contributivi attraverso il sistema della capitalizzazione già richiamato nel paragrafo 2.3.

In tale quadro si inseriscono la costituzione di determinati fondi nella contabilità dell'ente e i meccanismi di riequilibrio del relativo assetto amministrativo-contabile, come disciplinati dal regolamento di previdenza agli artt. 34 e seguenti. Sono infatti previsti i seguenti fondi: Fondo per la previdenza, Fondo pensioni, Fondo per l'indennità di maternità, Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà, Fondo di riserva.

Per l'analisi e la composizione dei predetti Fondi, si rinvia alla precedente relazione di questa Sezione.

L'art. 40 del regolamento, in particolare, stabilisce che, qualora il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla capitalizzazione riconosciuta sui conti individuali, si provvede a coprire la differenza mediante prelievo dal Fondo di riserva.

3. PROFILI STRUTTURALI

3.1. Gli organi

Il Consiglio di indirizzo generale (CIG) è l'unico organo collegiale di cui il d.lgs n. 103/1996 prevede come obbligatoria la previsione nello statuto, fissandone anche la composizione in un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille.

La durata del mandato è fissata in quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati per non più di due mandati.

Il CIG definisce gli obiettivi generali della previdenza e i criteri di investimento delle risorse; nomina il collegio sindacale; delibera sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti; approva i bilanci nonché le variazioni del preventivo; designa i soggetti cui affidare la revisione contabile; delibera sui rilievi effettuati dai ministeri vigilanti sui bilanci; determina la misura degli emolumenti per il Presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci; delibera la nomina di commissioni e organismi consultivi.

Lo Statuto dell'ente disciplina, altresì, le funzioni del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Collegio dei sindaci.

Il Consiglio di amministrazione (C.d.A.) composto da cinque membri eletti dai delegati, dura in carica quattro anni. Esso elegge al proprio interno il presidente e il vice presidente ed esercita con ampi poteri gran parte della gestione dell'ente. Provvede all'assunzione di un direttore generale con determinazione del trattamento economico; predispone le modifiche dello statuto, nonché dei regolamenti che saranno deliberati dal CIG e delibera i regolamenti riguardanti l'organizzazione amministrativa; predispone lo schema dei bilanci; delibera l'organigramma dell'ente; determina la misura degli emolumenti dei componenti del CIG; delibera ogni atto per la gestione del patrimonio, la stipula di convenzioni bancarie e assicurative, nonché gli atti in materia di iscrizioni, di liti attive e passive e di consulenze; vigila sull'andamento economico dell'Ente.

L'art. 10 dello statuto disciplina il funzionamento interno dell'organo.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal C.d.A. al proprio interno. Al primo sono attribuiti la rappresentanza legale dell'Ente nonché il potere di convocare e presiedere il C.d.A. e di adottare, se necessario, provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del C.d.A. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Collegio dei sindaci è nominato dal CIG. La sua composizione è di cinque membri effettivi e quattro supplenti, scelti come segue: un effettivo e un supplente tra i professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti; due effettivi e un supplente tra gli iscritti a un collegio IPASVI; un effettivo e un supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un effettivo e un supplente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Collegio provvede ad eleggere il Presidente che deve essere scelto tra i componenti designati dai Ministeri vigilanti.

I sindaci svolgono le loro funzioni ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

3.2. Compensi dei titolari degli organi

Nella tabella seguente sono esposti i dati relativi alla spesa per gli organi dell'Ente.

TABELLA 1 - SPESA PER COMPENSI AGLI ORGANI							
<i>(in migliaia di euro)</i>	2006	2007	Var. %	2008	Var. %	2009	Var. %
Presidente	122	164	34,4	179	9,1	172	-3,9
Consiglio di indirizzo generale	127	243	91,3	221	-9,1	300	35,7
Consiglio di amministrazione	184	162	-12	152	-6,2	170	11,8
Collegio sindacale	140	143	2,1	144	0,7	158	9,7
Rimborsi spese (viaggio e sogg.)	157	222	41,4	210	-5,4	243	15,7
Oneri sociali	1	6	500	6	0	0	-100,0
Totale	731	940	28,6	912	-3,0	1043	14,4

Il prospetto evidenzia, dopo la flessione del 2008 rispetto all'esercizio precedente, un incremento nel 2009 delle spese sostenute, passate da 912 mgl di euro a 1.043 mgl di euro (+14,4%), dovuto sia all'aumento delle spese per il Consiglio di amministrazione, determinato dall'incremento delle sedute, sia, soprattutto, dall'aumento delle spese per il Consiglio di indirizzo generale (+35,7%), che nel 2009 ha registrato un incremento del numero dei gettoni di presenza per l'accresciuta attività e l'aumento della misura dei compensi spettanti (disposto con delibera del Consiglio di amministrazione del 2 aprile 2009). All'aumento dell'attività di tali organi è correlato l'aumento dei rimborsi delle altre spese di funzionamento (+15,7%).

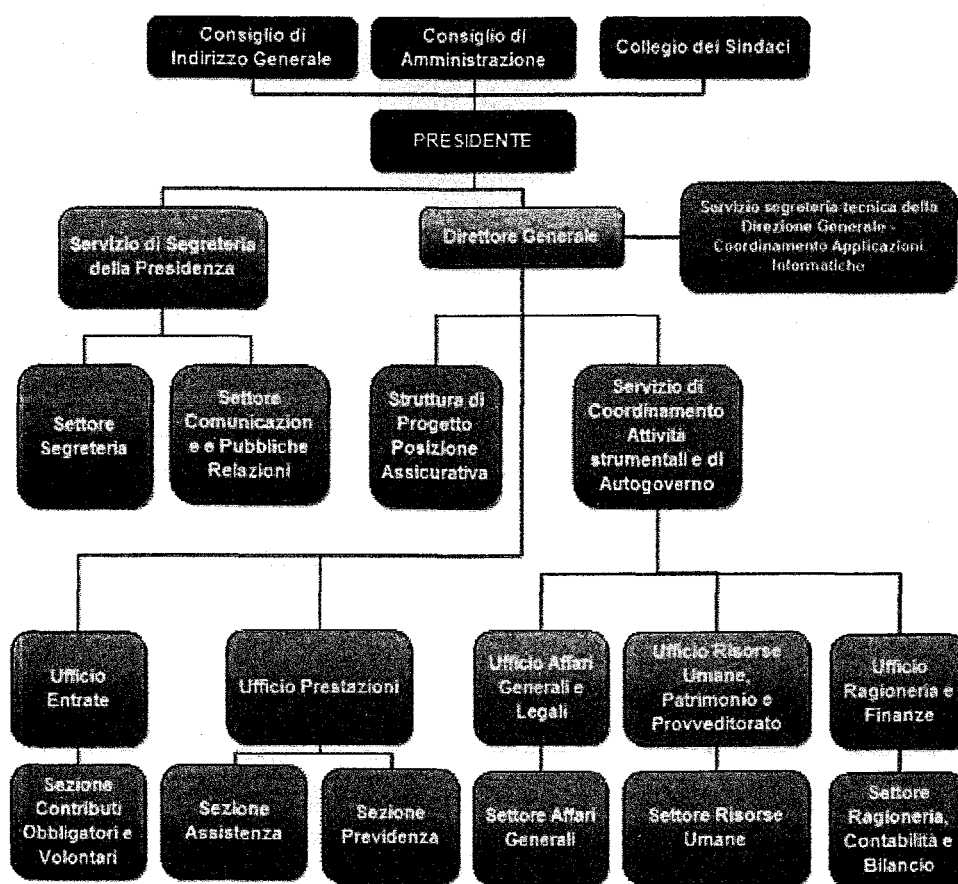
3.3. L'assetto amministrativo

Come riferito nella precedente Relazione, dopo un primo periodo di

assestamento, l'Ente si è dotato di una struttura amministrativa più adeguata allo svolgimento dei propri fini istituzionali.

Nel corso degli anni, alla struttura sono stati apportati gli aggiustamenti richiesti dallo sviluppo crescente dell'attività dell'ente e si è provveduto ad integrare l'organigramma con l'assegnazione del personale necessario e dei capi servizio.

L'attuale organigramma, frutto anche dell'analisi della precedente organizzazione svolta dal Direttore Generale insediatosi nel febbraio 2009, è il seguente:



3.4. Il personale

La disciplina del rapporto di lavoro è contenuta nei contratti collettivi dei dipendenti degli enti previdenziali privati.

Si espongono nelle tabelle che seguono i dati relativi al personale in servizio dal 2006 al 2009 e al relativo costo.

TABELLA 2 - CONSISTENZA DEL PERSONALE				
QUALIFICA	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
Direttore Generale	1	0	0	1
Dirigenti	0	0	1	1
Quadri	0	5	5	5
Area A	5	1	2	4
Area B	7	11	10	11
Area C	5	3	6	4
Area D	0	1	1	1
Area R	1	1	1	1
Totale	19	22	26	28

TABELLA 3 - COSTO DEL PERSONALE							
<i>(in migliaia)</i>	2006	2007	Var.%	2008	Var.%	2009	Var.%
Salari e stipendi	743,7	974,1	31	1.094,6	12,4	1.302,3	19,0
Oneri sociali	182,5	245,8	34,7	272,8	11,0	325,9	19,5
T.F.R.	50,5	71,1	40,8	93,9	32,1	96,6	2,9
Previdenza compl.re	18,6	18,6	0	27,5	47,8	27,5	0,0
Formazione	9,5	6,1	-35,8	8,4	37,7	1,8	-78,6
Serv. sost. Mensa	34,9	36,6	4,9	43,9	19,9	49,9	13,7
Altri costi	22,7	29,7	30,8	42	41,4	40	-4,8
TOTALE	1.062,40	1.382	30,1	1.583,1	14,6	1.844	16,5

La consistenza del personale ha registrato un continuo aumento, fino a toccare le 28 unità nel 2009.

L'incremento del costo del personale nel 2009 è dovuto, essenzialmente, all'assunzione del Direttore Generale, avvenuta nel febbraio del 2009, e all'assunzione di personale effettuata nel corso dello stesso anno.